

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE DEL CIMITERO COMUNALE**

**( Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/C del 23.03.2001 )**

## **Art.1 - Assunzione del servizio**

Il Comune di Sulmona assume con diritto di privativa il servizio di illuminazione votiva delle tombe del Cimitero civico.

## **Art.2 - Gestione del servizio**

Il servizio di illuminazione votiva è gestito direttamente dal Comune al fine di dotare il bilancio di risorse extra tributarie.

## **Art.3 - Carattere del servizio**

L' impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa con le modalità indicate ai successivi articoli.

## **Art.4 - Domanda di utenza**

Per ottenere l'utilizzazione del servizio l'interessato dovrà presentare apposita domanda su modulo predisposto dal Comune e disponibili presso lo sportello del cittadino, l'ufficio della II<sup>a</sup> Ripartizione, il custode del Cimitero.

## **Art.5 - Versamento dei diritti di allacciamento**

In caso di accoglimento della domanda l'ufficio comunicherà all'interessato l'ammontare della tariffa di allacciamento, delle spese e diritti per lampioncini illuminanti nonché il canone di utenza da versare. Ad avvenuto versamento delle somme di cui al comma precedente, verrà stipulato il relativo atto di concessione.

## **Art.6 - Costruzione degli impianti**

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente su progetto redatto da tecnico abilitato. Le diramazioni della rete si estendono fino ad ogni loculo la cui lastra di rivestimento deve sempre essere predisposta, a cura del proprietario o del concessionario, con apposito foro passante per il cavo. Le diramazioni della linea principale alle cappelle ed agli ipogei sono a cura dei proprietari sotto il controllo del Comune e previa acquisizione del certificato di conformità dell'impianto alle norme. Tale certificato dovrà essere rilasciato dall'esecutore delle opere ed a spese del proprietario o concessionario.

## **Art.7 - Riserva di concessione di allacciamento**

Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree i cui viali di delimitazione non siano percorsi dalla rete di distribuzione il Comune si riserva di accogliere la domanda.

## **Art.8 - Attivazione dell' utenza**

I lavori per l'attivazione dell'utenza sono eseguiti dal personale addetto mediante applicazione dell'apparecchio illuminante su loculo predisposto. Ogni altra spesa per sostegni,

lampadari, trapanazione di lastre di marmo, di muretti, ecc. per la sistemazione di lampade secondo il desiderio dei richiedenti sono eseguiti a cura ed a carico dei richiedenti.

### **Art.9 - Durata delle utenze**

La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, il concessionario corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso. Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.

### **Art.10 - Pagamenti dei canoni**

I canoni annuali debbono essere pagati anticipatamente entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno tramite versamento sul conto corrente postale del Comune o versamento diretto in Tesoreria. In caso di mancato versamento del canone dovuto, il Comune avrà diritto di sospendere senz'altra formalità la fornitura del servizio con contestuale asportazione della lampada e portalampada.

### **Art.11 - Utenze occasionali**

Non è prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali.

### **Art.12 - Revoca della concessione**

Quando l'utenza venisse interrotta per mancato pagamento del canone e ove l'utenza non ne richiedesse il ripristino versando il canone nel termine prescrittogli oltre alla sanzione di Euro uno a quadrimestre o frazione di quadrimestre più le spese postali ed IVA, la concessione sarà revocata definitivamente senza alcuna particolare formalità.

### **Art.13 - Proroga tacita dell'utenza**

La durata dell'utenza s'intenderà rinnovata di anno in anno per tacito consenso se l'interessato non ne avrà dato disdetta entro il 30 settembre dell'anno precedente. La disdetta va data con lettera raccomandata diretta al Comune.

### **Art.14 - Ricambio delle lampade**

Il ricambio delle lampade viene assunto dal Comune gratuitamente.

### **Art.15 - Sospensione temporanea del servizio**

Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire. Nessuna responsabilità nei casi di cui al comma precedente può derivare al Comune.

### **Art.16 - Divieto di manomissione degli impianti**

E' severamente proibito sostituire lampade di potenza superiore a quella stabilita dal concessionario ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, di servirsi di speciali installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

I contravventori saranno perseguiti a norma della legge penale.

### **Art.17 - Tariffe**

Le tariffe di allacciamento, le spese e diritti di concessione, il canone di abbonamento annuo, la fornitura di portalampade illuminanti, saranno determinate con apposita delibera.

### **Art.18 - Destinazione specifica delle entrate**

Al fine di contribuire al risparmio energetico e di rendere decrescenti i costi del servizio, il cinque per cento delle entrate derivanti dal servizio delle lampade votive è destinato a spese

d'investimento con riferimento alla struttura cimiteriale nel campo del fotovoltaico ed alla sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade led. L' estensione dell' impianto a tutto il Cimitero e le manutenzioni straordinarie sono garantite mediante la destinazione a tali fini del dieci per cento delle entrate. Il sistema informatico della II^ Ripartizione, la sua connessione ed integrazione a quello comunale nonché l'introduzione dei bollettini con i codici a barre per il controllo dei pagamenti è garantito con la destinazione a tali fini di un ulteriore dieci per cento delle entrate.

#### **Art.19 - Norma finale**

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.